

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

N. 179-23747/2018

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Installazione: **Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame - cat. IPPC 6.6 a)**

Sede installazione: Chivasso (TO), Regione Boschetto Via San Francesco, 23

Gestore : **Sampò Biagio**

Sede legale: Chivasso (TO), Regione Boschetto Via San Francesco, 23

C.F.: SMPBGI63M11D742N

Codice azienda: 015944

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Sampò Biagio è titolare dell'AIA D.D. n. 29-19779 del 08/05/13, per l'esercizio dell'allevamento di polli da carne, attività rientrante nella categoria di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:
 - o 6.6 a) - allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame;
- a seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions concernenti l'allevamento intensivo di pollame o suini, con nota prot. n. 114225/2017 del 29/09/2017 e successiva rettifica con nota prot. 12264 del 29/01/2018, la Città Metropolitana di Torino, in qualità di autorità competente, ha avviato i procedimenti di riesame per le attività di cui al punto 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, stabilendo, ai sensi del c. 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, un calendario per la presentazione della documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di riesame;
- sulla base dei termini definiti nel calendario, Sampò Biagio ha inviato in data 27 aprile 2018, con prot. n. 51679, la documentazione per il riesame dell'AIA;

DATO ATTO CHE:

- in data 26 giugno 2018, si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con prot. n. 70790 del 11/06/18, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge 241/90; erano presenti, il responsabile del procedimento, il gestore, la Regione Piemonte-Struttura temporanea agricoltura della Città Metropolitana di Torino e risultavano assenti il comune di Chivasso ed il Dipartimento di Torino dell'ARPA;
- durante la Conferenza di servizi è stato chiesto al gestore di fornire alcune informazioni e chiarimenti: tale richiesta ha sospeso i termini del procedimento;
- in data 5 luglio 2018 con nota prot. 81402 è stato inoltrato agli enti convocati il verbale della conferenza dei servizi;
- in data 2 agosto 2018 con nota prot. n. 92235 sono pervenute le integrazioni richieste, ulteriormente approfondite in data 6 settembre 2018 con nota prot. n. 100979, in data 17 settembre 2018 con nota prot. n. 104788

CONSTATATO CHE:

- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- l'art. 29-octies comma 6) del D.Lgs. 152/06, dispone che "entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:
 - a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies , commi 3, 4 e 4 -bis ;
 - b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione."
- per la categoria di attività in oggetto è stata emanata la "Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori

tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE;

- le valutazioni effettuate nello svolgimento dell'istruttoria di riesame, pertanto, sono state eseguite sulla base del documento di cui sopra individuando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione e le BAT applicabili al fine della prevenzione riduzione dell'inquinamento;

ACQUISITI:

- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- l'ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007, dall'azienda Sampò Biagio (prot. n. TO00PUA2018/311 del 23/02/18);

RILEVATO CHE:

- l'azienda prosegue l'attività di allevamento in soccida di polli da carne, broilers, con tecnica del tutto-pieno, tutto-vuoto;
- nell'ambito del procedimento di riesame, il gestore ha chiesto un aggiornamento dell'AIA, che prevede un aumento della capacità massima, dovuto alla possibilità di svolgere cicli più brevi per la produzione di animali di peso inferiore, senza, quindi, aumentare la superficie utile di allevamento;
- il gestore ha informato, altresì, che ha intenzione richiedere all'ASL competente la deroga ad allevare i broiler con una densità pari a 39 kg/mq ai sensi dall'art. 3 Commi 3 e 4 del D.lgs n. 181 e, pertanto nel presente atto, verrà considerata la consistenza massima anche per tale densità;
- durante l'istruttoria di riesame, si è preso atto che le acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici asserviti all'abitazione del titolare, vengono stoccate in un pozzo a tenuta stagna; contestualmente si è, appurato che la casa, precedentemente considerata come fabbricato residenziale non connesso con l'attività produttiva, dispone anche di un ricovero per i mezzi agricoli, presso il quale sono stoccati i rifiuti derivanti da attività collegate con l'allevamento (quali la manutenzione ordinaria degli stessi mezzi, i prodotti fitosanitari utilizzati per le coltivazioni ed i relativi imballaggi vuoti) e pertanto fa parte dell'installazione.

Il gestore ha, altresì, comunicato che presso la regione Boschetto, dove ha sede l'installazione, sono in corso i lavori per la realizzazione della fognatura pubblica, che si concluderanno entro settembre 2019.

Sulla base della situazione riscontrata, in considerazione del fatto che la norma prevede l'obbligo di allaccio alla rete fognaria qualora questa sia situata ad una distanza inferiore ai 100 metri, il gestore si è impegnato a provvedere all'allacciamento alla rete fognaria delle

acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'installazione, stabilendo come termine ultimo il 31/12/2019;

- Il gestore ha dichiarato che nell'installazione non si effettua il lavaggio dei mezzi e, pertanto non c'è produzione di acque di acque reflue;

DATO ATTO CHE:

- durante l'istruttoria è stato effettuato il confronto puntuale tra le tecniche adottate dall'azienda e le BAT Conclusions da cui si evidenzia che risultano essere applicate le BAT, come indicato nel paragrafo 2 dell'allegato al presente atto,
- risulta necessario l'adeguamento alle BAT Conclusions in relazione al monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo; si ritiene di stabilire come termine massimo per l'adeguamento il 1 gennaio 2021, al fine di consentire il monitoraggio dall'inizio di tale anno, come indicato nel paragrafo 6 dell'allegato al presente atto;
- le BAT Conclusions fissano per la categoria polli da carne:
 1. i livelli di emissione attesi per l'ammoniaca dalla fase di stabulazione degli animali (BAT Ael), che deve essere compreso tra da 0.01 e 0.08 kg/NH₃/posto animale/anno; la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 25 ;
 2. i livelli di azoto totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 0.2 e 0.6 kg N escreto/posto animale/anno; la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;
 3. i livelli di fosforo totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 0.05 e 0.25 kg di P₂O escreto/posto animale/anno, la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;

VALUTATO CHE:

- la gestione dell'installazione descritta nella documentazione presentata rispetta la vigente normativa ambientale;
- l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions;
- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, si può prendere atto degli esiti della verifica preliminare secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali svolta dal gestore da cui risulta non sussistere tale possibilità;
- con riferimento alla gestione degli effluenti zootecnici di allevamento, si debba fare riferimento alle modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R e il Gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ai sensi

dell'art. 3 dello stesso Regolamento con le tempistiche e le modalità previste da tale regolamento avvalendosi a tale fine delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;

- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- il piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R è stato già approvato con l'AIA;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale dell'installazione ubicata nel Comune di Chivasso (TO), Regione Boschetto Via San Francesco, 23 gestita dall'azienda Sampò Biagio per l'esercizio dell'attività 6.6 a) - Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame, possano essere riesaminate;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il gestore dell'allevamento deve versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01 "Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali";
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il D.lgs. 27 settembre 2011, n. 181: "Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce

- norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.”;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
 - la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
 - la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni” così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 144 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
 - l'art. 1 c. 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003 n.131;
 - il Decreto Interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
 - la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005”;

ATTESO

che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, aggiornandone le condizioni ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, di cui è titolare Sampò Biagio per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Chivasso in Regione Boschetto Via San Francesco,23 , in cui è svolta l'attività di allevamento di polli da carne rientrante nella categoria 6.6 a) - Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, commi 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ed i provvedimenti di competenza:
 - o autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
3. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, che sostituisce integralmente le condizioni contenute nella precedente D.D. n. 29-19779 del 08/05/13;
4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del Gestore;
5. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 il Gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato.

EVIDENZIA:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA

che copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di Chivasso, all'A.R.P.A. Piemonte ed all'ASL TO4.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 24 settembre 2018

Il Dirigente del Servizio
Qualità dell'aria e risorse energetiche
Dott. Guglielmo Filippini

NL

Autorizzazione Integrata Ambientale
**Installazione della Sampò Biagio sita in Comune di Chivasso (TO), Regione Boschetto Via San
Francesco, 23**

ALLEGATO A

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA	10
2. APPLICAZIONE BAT	13
3. CONDIZIONI GENERALI	19
4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE	20
5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO	20
6. MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29	21
7. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI	23
8. EMISSIONI IN ATMOSFERA	24
9. EMISSIONI NELLE ACQUE	25
10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI	26
11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	27
12. EMISSIONI SONORE	27
13. REPORT AMBIENTALE	27
14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI	28

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
Categoria 6.6 a) – Installazione per l'allevamento intensivo di broiler con più di 40.000 posti pollame sito in Regione Boschetto Via San Francesco, 23 -Chivasso	74.566 posti pollame

Presso l'installazione è svolto l'allevamento in soccida di broilers. Gli animali sono allevati a terra su lettiera con tecnica del tutto pieno-tutto vuoto.

La durata di ogni ciclo di allevamento (dall'accasamento degli animali allo svuotamento dei capannoni) varia normalmente tra i 30 e i 60 giorni, in funzione del peso finale prefissato che deve essere raggiunto dagli animali.

Ordinariamente possono essere svolti sia cicli di allevamento con sfooltimenti intermedi, per la produzione o di polli leggeri o di polli medi o polli pesanti, sia cicli senza sfooltimento.

Nel caso del ciclo con sfooltimento intermedio (per il quale viene riportato nelle tabelle successive quanto indicato in istanza), è accettabile, per esigenze di mercato, che vengano accasati un numero di posti di pollo leggero, medio e pesante diverso da quello sopraindicato, purché sia rispettato il numero massimo di posti totale, pari a 74.566 capi, e garantito il rispetto della normativa sul benessere animale.

La consistenza massima è relativa al numero massimo di animali accasati, al fine di compensare la mortalità fisiologica, mentre la consistenza finale è calcolata sulla base della superficie utile di allevamento e della densità massima permessa dalle norme sulla protezione animale.

Qualora il Gestore chieda ed ottenga dall'ASL di competenza l'autorizzazione ad allevare i broilers in deroga alla densità dei 33kg/mq, ai sensi dall'art. 3 Commi 3 e 4 del D.lgs n. 181 del 27 settembre 2010, potranno essere accasati e portati a fine ciclo il numero di capi massimo indicato in tabella 1.2 salvo diversa indicazione del Servizio Sanitario.

Tabella 1.2- Numero massimo di animali accasati in funzione del peso finale raggiunto con densità 39 kg/mq

Tipo di ciclo	N. animali a fine ciclo	N. animali accasati

Tipo di ciclo	N. animali a fine ciclo	N. animali accasati
Con sfoltimento intermedio	72.394 di cui: 35.029 per pollo leggero (peso finale 1,6 kg in 35 giorni) 37.364 per pollo medio (peso finale 3,1 kg in 45 giorni)	74.556
	72.394 , di cui: 38.326 per pollo leggero (peso finale 1,6 kg in 35 giorni) 34.067 per pollo pesante (peso finale 3.4 kg in 56 giorni)	
Senza sfoltimento intermedio	72.394 per pollo leggero (peso finale 1,6 kg in 35 giorni)	

Fintanto che non ottenga dall'ASL di competenza l'autorizzazione ad allevare i broilers in deroga alla densità dei 33kg/mq, il gestore potrà accasare e portare a fine ciclo il numero di capi massimo indicato in tabella 1.3, salvo diversa indicazione del Servizio Sanitario.

Tabella 1.3- Numero massimo di animali accasati in funzione del peso finale raggiunto con densità 33 kg/mq

Tipo di ciclo	N. animali a fine ciclo	N. animali accasati
Con sfoltimento intermedio	61.256 di cui: 29.640 per pollo leggero (peso finale 1,6 kg in 35 giorni) 31.616 per pollo medio (peso finale 3,1 kg in 45 giorni)	63.094
	61.256 , di cui: 32.429 per pollo leggero (peso finale 1,6 kg in 35 giorni) 28.826 per pollo pesante (peso finale 3.4 kg in 56 giorni)	
Senza sfoltimento intermedio	61.256 per pollo leggero (peso finale 1,6 kg in 35 giorni)	

Per tutte le tipologie di ciclo autorizzate:

- per la preparazione della lettiera è utilizzata la lolla di riso;
- la lettiera è rimossa a ogni fine ciclo e durante il vuoto sanitario, la cui durata varia normalmente dai 7 ai 15 giorni, è svolta la pulizia e disinfezione dei locali (con acqua in pressione e disinfettante).

Attualmente la lettiera è in parte utilizzata agronomicamente dall'azienda sui terreni in conduzione ed in asservimento ed in parte viene ceduta a terzi.

Nella tabella 1.4 seguente vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.4 - dati tecnici dell'installazione

Strutture d'allevamento	3 ricoveri di 990 mq con SUA pari a 2.970 mq totale
Sistemi di stabulazione	Su lettiera con abbeveratoi antispreco e ventilazione forzata
Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili	Presente, priva di fossa per la raccolta del colaticcio e usata solo in caso di emergenza
Approvvigionamento idrico	Acquedotto
Sistema di climatizzazione	La ventilazione è automatizzata mediante centralina elettronica, sia naturale che forzata. Sono inoltre utilizzati in tutti i ricoveri sia agitatori per movimentare l'aria sia un sistema di nebulizzazione
Sistema riscaldamento	con cappe modulari a GPL regolate da centralina elettronica

2.APLICAZIONE BAT

In questo paragrafo viene effettuato il confronto fra le tecniche adottate in azienda e le Bat indicate dalla Decisione di esecuzione 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE BAT 1		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
1	Sistema di gestione ambientale	Redatto specifico documento in cui sono illustrate le modalità di attuazione e rispetto del sistema di gestione ambientale adottato dall'azienda

BUONA GESTIONE BAT 2		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	Applicabilità limitata in quanto l'azienda è esistente L'azienda adotta tutti accorgimenti ridurre l'inquinamento dell'acqua e dell'aria pianificando l'ottima gestione aziendale, la rimozione e lo spandimento della pollina. Gli spostamenti degli animali avvengono solamente al momento dell'arrivo e dello svuotamento dei ricoveri. Mediamente sopraggiungono in aziende 2-3 mezzi alla settimana per il trasporto delle materie prime.
2b	Istruire e formare il personale	Sono attuate tutte le procedure e formazione per la gestione allevamento, emergenze, aspetti ambientali, benessere degli animali, manutenzione ordinaria e straordinaria (anche con le ditte che hanno in carico la manutenzione delle attrezzature e strutture) tra l'azienda, il soccidante
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	In azienda è previsto un piano per le emergenze come indicato in dettaglio nel SGA
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	Le attrezzature sono giornalmente monitorate così come previsto dal piano di manutenzione aziendale, in particolare per quanto riguarda sistema di ventilazione, riscaldamento, alimentazione, come indicato in dettaglio nel SGA
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	Gli animali morti sono staccati in una cella frigo e rimossi da ditta autorizzata

GESTIONE ALIMENTARE BAT 3 E 4		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>

GESTIONE ALIMENTARE BAT 3 E 4		
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili	Adottata
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza	Adottata
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	Adottata
4c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi	Adottata

USO EFFICIENTE DELL'ACQUA BAT 5		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
5a	Registrazione del consumo idrico	Registrazione consumo idrico tramite le letture del contatore
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	L'impianto di abbeveraggio è controllato per evitare perdite, soprattutto all'interno dei ricoveri.
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Pulitori ad alta pressione utilizzati a fine ciclo
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Abbeveratoi antispreco, con tubazioni a tenuta e garanzia distribuzione dell'acqua <i>ad libitum</i>
5e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	L'impianto è controllato quotidianamente, secondo il programma di manutenzione, come indicato in dettaglio nel SGA.

EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE BAT 6 E 7 cfr CAPITOLO 9

EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE BAT 6 E 7 cfr CAPITOLO 9		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
6 a, b, c	Per ridurre la produzione acque reflue	Non sono presenti aree potenzialmente inquinate inquinate in quanto i ricoveri sono chiusi ed i serbatoi di gas e gasolio sono a norma di legge senza possibilità di fuoriuscite.
7 a, b c	Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue	Non vi è produzione di acque reflue

USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA BAT8		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria	Mediante utilizzo di centralina regolata da termostati posti all'interno del ricovero.
8d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	L'illuminazione è sia naturale, tramite finestrate, che artificiale, mediante luci al neon in corso di sostituzione col luci a LED

EMISSIONI SONORE BAT 9 E 10_cfr CAPITOLO 12		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento acustico
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	L'azienda è distante dal centro residenziale.
10b	Ubicazione attrezzature	Lo stoccaggio dei mangimi avviene in silos adiacenti al ricovero ed il mangime è distribuito all'interno del ricovero, contenendo le emissioni verso l'esterno; non vi sono in azienda altre attrezzature rumorose (mulini, miscelatori).
10c	Misure operative	L'ambiente d'allevamento è confinato; la distribuzione del mangime è diurna, ma scarsamente rilevante dal punto di vista delle emissioni di rumore; nottetempo non viene effettuata nessuna operazione di allevamento; la rimozione della pollina avviene 4/5 volte l'anno, senza problemi di emissioni sonore per la notevole distanza dal centro abitato.

10 d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Utilizzo di agitatori d'aria estivi ad alta efficienza e collocazione di pompe e compressori in locali chiusi. Le attrezzature che potrebbero produrre rumore sono omologate.
------	------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMISSIONI DI POLVERI BAT11 cfr. CAPITOLO 8.2		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La lettiera fresca è applicata mediante modalità a bassa produzione di polveri (con pala e livellatore); ▪ L'alimentazione è <i>ad libitum</i>; ▪ Il mangime è umido per la presenza di materie prime oleose;
11b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici	Utilizzo della nebulizzazione

EMISSIONI DI ODORI BAT12 E BAT13		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
12	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione degli odori per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento odorigeno
13b	Usare sistema di stabulazione che mantiene la lettiera asciutta ed in condizioni aerobiche e che diminuisce il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento	La lettiera è sempre asciutta e mantenuta in condizioni aerobiche
13 g 2.	Spandimento agronomico	In occasione dell'utilizzo agronomico dell'effluente di allevamento è garantito il tempestivo interrimento entro le 4 ore, fino a 6 se le condizioni non fossero propizie ad un'incorporazione più rapida.

EMISSIONI PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI EFFLUENTE SOLIDO BAT14 E BAT15 cfr CAPITOLO 7 e 8		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
14a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente ed il volume del cumulo di effluente solido	Adottato
14b	Coprire i cumuli di effluente solido	Attuata nel caso di stoccaggio lettiera esausta in platea temporanea per emergenze sanitarie

15 c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	L'azienda ha a disposizione una platea impermeabilizzata, presente tra il capannone 1 e 2. e utilizzata solo in condizioni di emergenza. Nel caso dell'utilizzo verrebbe coperta con un telo di nylon
15e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso	Adottato

SPANDIMENTO AGRONOMOICO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO BAT20, BAT21 BAT 22 cfr CAPITOLO 7e 8

<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
20a	Valutare del suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> - Il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo; - Le condizioni climatiche; - Il drenaggio e l'irrigazione del campo; - La rotazione colturale; - Le risorse idriche e zone idriche protette 	Viene effettuata un'attenta valutazione tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, - il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette,
20b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento e: <ul style="list-style-type: none"> - Le zone in cui vi è rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti e pozzi ecc; - dalle proprietà limitrofe 	Adottato dall'azienda
20c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso. Gli effluenti di allevamento non sono applicati se: <ul style="list-style-type: none"> - il campo è inondato, gelato, innevato; - le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; - il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste 	Adottato dall'azienda

20d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso	Adottato dall'azienda
20e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture	Adottato dall'azienda
20f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario	Adottato dall'azienda
20g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite	Adottato dall'azienda
20h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamenti siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	Adottato dall'azienda
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile <i>Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (tabella 1.3) tra 0-4 ore. Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie ad un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari</i>	In occasione dell'utilizzo agronomico dell'effluente di allevamento è garantito il tempestivo interrimento entro le 4 ore, fino a 6 se le condizioni non fossero propizie ad un'incorporazione più rapida.

EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO BAT23		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Sono state ricalcolate le emissioni mediante i software Net IPPC a fronte dell'aumento del numero di animali rispetto all'AIA da riesaminare. Ammoniaca: per ciclo 62.175 polli pari a 5,4 t/a (densità 33 kg/mq) Ammoniaca: per ciclo 73.480 polli pari a 6,4 t/a (densità 39 kg/mq)

EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECNICI PER POLLAME BAT32		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
32 a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco	Adottata
32 c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco	Adottata

Per le BAT dalla 24 alla 29 si rimanda al paragrafo 6, relativo al Monitoraggio ambientale.

3.CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal Gestore nella documentazione agli atti.
3. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - d) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - e) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
5. Il Gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
6. Copia della documentazione presentata dal Gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'installazione.
7. Il Gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e di ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
8. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il Gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.

9. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la cessazione definitiva delle attività. Il Gestore, entro 60 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.

Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.
2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di *prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* ed ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il Gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

- 1 Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie

a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.

- 2 Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi impreveduti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
- 3 Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a) individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c) nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6.MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29

1. Il gestore deve monitorare la corretta gestione dell'allevamento, adottando le BAT 24, 25, 27, 29 e verificando il rispetto dei valori associati alle BAT 3 e 4 e dei BAT Aels di cui alla BAT 32, per l'allevamento dei polli da carne, come riportato rispettivamente nelle tabelle 6.1 e 6.2.
2. Per il monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti e per le emissioni di ammoniaca e polveri il gestore deve attenersi alle modalità descritte al paragrafo punto 4.9-Tecniche di monitoraggio-delle BAT Conclusions.
3. Per le BAT 24, 25, 27, l'adeguamento al presente piano di monitoraggio ambientale dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2021, per la BAT 29 l'adeguamento è previsto dal 1 gennaio 2019. Per l'anno in corso il gestore è tenuto a proseguire il monitoraggio secondo modalità già stabilite dal precedente provvedimento di AIA.

Tabella n. 6.1: Contenuti Monitoraggio ambientale dell'Azienda Agricola Sant'Andrea.

	MONITORAGGIO DELL'AZOTO E FOSFORO TOTALI ESCRETI NEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO BAT24	TERMINI PER ADEGUAMENTO
N	BAT	
24a	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali	1 gennaio 2021
24 b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	
	MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA BAT25	

25a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento	1 gennaio 2021
25b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .	
25c	Stima mediante fattori di emissione	
<u>MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA CIASCUN RICOVERO ZOOTECNICO BAT27</u>		
27a	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente	1 gennaio 2021
27b	Stima mediante fattori di emissione	
<u>MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI PROCESSO BAT29</u>		
29a	Consumo idrico	1 gennaio 2019
29b	Consumo di energia elettrica	
29c	Numero di carburante	
29d	Numero di capi in entrata e in uscita nascite e morti comprese	
29e	Consumo di mangime	
29f	Generazione di effluenti di allevamento	

Tabella n. 6.2:BAT Aels e valori associati alle BAT.

BAT	EMISSIONI	BAT Aels e VALORI ASSOCIATI ALLE BAT
3	Azoto escreto	0.2 e 0.6 kg N escreto/posto animale/anno
4	Fosforo escreto	0.05–025 kg di P ₂ O escreto/posto animale/anno
32 a	Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici dei polli da carne	0.01 e 0.08 kg di NH ₃ /posto animale/anno

Per quanto inerente:

- la BAT 29, i dati di consumo devono essere trasmessi nel report ambientale, insieme a eventuali osservazioni e segnalazioni di anomalie o criticità verificatesi durante l'anno. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
- La BAT 29d, in particolare, è necessario fornire il numero di capi in entrata e in uscita, morti comprese, per ogni singolo ciclo, con indicazione della durata ed eventuali

sfoltimenti effettuati come indicato nella tabella 6.3

Tabella n. 6.3:BAT 29 d

Ciclo (data inizio/fine)	Capi accasati	Capi uscita I sfoltimento	Peso finale I sfoltimento	Capi uscita II sfoltimento	Peso finale II sfoltimento	Capi in uscita a fine ciclo	Peso capi fine ciclo	Capi morti
		<i>Se effettuato</i>		<i>Se effettuato</i>				

7.GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della della BAT 14 e 15-*Emissioni provenienti dallo stoccaggio dell'effluente solido* (cfr paragrafo 2) e della BAT 20 e 22-*Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento* (cfr paragrafo 2).

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007.

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

7.1 Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

Intestazione				
AZIENDA: SEDE OPERATIVA:				
.....				
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti	Tipo di effluente ceduto/	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico	Firma del soggetto che cede o

	(A)	acquisito	Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della comunicazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	acquisisce l'effluente zootecnico

Il registro deve essere tenuto presso le sedi operative delle Aziende, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

8.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 14 –*Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido*, della BAT22 –*Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento* e della BAT 32a–*Emissioni provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame* (cfr paragrafo 2).

Il calcolo delle emissioni di ammoniaca è stato fatto con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia. Tale strumento quantifica le emissioni diffuse provenienti dall'allevamento sulla base dei fattori di emissioni associati alle tecniche di stabulazione, di stoccaggio e di spandimento e non prende in esame altri fattori che possono influire sulle emissioni in funzione delle BAT applicate in azienda.

E' stata calcolata l'emissione di ammoniaca per il ciclo di broilers (tabella 8.1) con densità di allevamento pari a 39 kg/mq e per il ciclo di broilers (tabella 8.2) con densità di allevamento pari a 33 kg/mq.

Tabella 8.1: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse per i broilers con densità 39 kg mq

Altitudine dell'impianto (mt s.l.m.)	180
Terreni in ZVN (%)	80
Tipo di allevamento	Polli da carne
Tecnica di stabulazione	uso di lettiera ed abbeveratoi antispreco
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	Nessuno
Pollo da carne a terra-4,5 cicli anno-(n. capi)	73.480* capi
Emissioni ammoniaca (t/a)	6,4t/a
Emissioni di ammoniaca fase di stabulazione	5.001 kg/anno 0.07 kg/posto animale/anno

Note	/
------	---

* dato medio tra capi accasati e capi a fine ciclo

Tabella 8.2: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse per i broilers con densità 33 kg mq

Altitudine dell'impianto (mt s.l.m.)	180
Terreni in ZVN (%)	80
Tipo di allevamento	Polli da carne
Tecnica di stabulazione	uso di lettiera ed abbeveratoi antispreco
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	Nessuno
Pollo da carne a terra-4,5 cicli anno-(n. capi)	62.175* capi
Emissioni ammoniaca (t/a)	5,4 t/a
Emissioni di ammoniaca fase di stabulazione	4.232 kg/anno
Note	/

* dato medio tra capi accasati e capi a fine ciclo

8.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 11-*Emissioni di polveri* (cfr paragrafo 2).

1. Nella fase di preparazione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.
2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

9.EMISSIONI NELLE ACQUE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta, se applicabile, l'adozione della BAT 6, della BAT7 -*Emissioni nelle acque*-, della Bat 15 -*Emissioni dallo stoccaggio di effluente solido* (cfr paragrafo 2).

9.1 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

L'azienda non individua superfici scolanti (ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 1/R/2006) e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia. A tale proposito si precisa che tali immissioni di acque meteoriche dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 3 del citato regolamento Regionale 1/R/2006 e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si peggiori lo stato qualitativo dei corpi idrici in cui sono immesse tali acque.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.

1. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporco dei piazzali, adottando le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
2. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione della lettiera esausta in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permetterne la pulizia.
3. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

E' fatto assoluto divieto di scaricare o immettere direttamente le acque meteoriche raccolte nell'insediamento nelle acque sotterranee.

9.2 Gestione acque reflue domestiche

L'abitazione del gestore risulta facente parte dell'installazione, in quanto dispone di un ricovero per i mezzi agricoli, presso il quale sono stoccati i rifiuti derivanti da attività collegate con l'allevamento, quali la manutenzione ordinaria degli stessi mezzi, i prodotti fitosanitari utilizzati per le coltivazioni ed i relativi imballaggi vuoti.

Le acque reflue domestiche, originate dai servizi igienici della casa in questione, vengono gestite, attualmente, mediante un pozzo a tenuta stagna.

In considerazione del fatto che:

- o sono in corso i lavori di realizzazione della fognatura pubblica della f.ne Boschetto nel comune di Chivasso che si concluderanno entro giugno 2019;
- o la norma prevede l'obbligo di allaccio alla rete fognaria qualora questa sia situata ad una distanza inferiore ai 100 metri;

il gestore si è impegnato a provvedere all'allacciamento alla fognatura pubblica entro il 31/12/2019, dandone tempestiva comunicazione all'ente scrivente, all'Arpa ed al comune di Chivasso.

10.GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio

delle diverse tipologie di rifiuti.

11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il gestore ha effettuato la valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della *Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee* secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Dagli esiti della suddetta procedura non si ravvisa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione di tali sostanze, in particolare in relazione alle modalità di movimentazione e stoccaggio.

1. Il gestore non è tenuto a svolgere specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, così come previsto al comma 6-bis art. 29-sexies del D.lgs 152/06; è obbligo, garantire, in ogni momento, l'integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate prodotte e o rilasciate dall'installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette matrici ambientali.
2. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti al punto 3.9, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il Gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

12. EMISSIONI SONORE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 10 –*Emissioni sonore* (cfr paragrafo 2).

Il Comune di Chivasso ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 17 del 11.04.2005 (BUR n. 6 del 09/02/2006) I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

Il Gestore deve rispettare i limiti stabiliti dal Piano per la propria classe di appartenenza.

13. REPORT AMBIENTALE

1. Il report ambientale contiene le informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti

nell'allegato del paragrafo 6 del presente provvedimento.

2. Il report deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune della sede operativa.
3. Il Report Ambientale dovrà essere corredato da un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tali informazioni dovranno essere fornite anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione. Inoltre, nel caso in cui il gestore risulti soggetto all'obbligo di presentare la dichiarazione, nel documento suddetto dovranno essere esplicitati i computi svolti per ricavare i risultati inseriti nella dichiarazione.
4. Una copia del report deve essere conservata presso l'azienda fino al riesame della presente autorizzazione.

14.COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 14.1, 14.2 e 14.3.

Tabella 14.1 – Comunicazioni relative alle prescrizioni in scadenza

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Allacciamento fognatura	- Città metropolitana di Torino - Arpa	Conclusione dei lavori entro 31/12/2019

Tabella 14.2 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 14.3– Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	Modalità specificate nella modulistica predisposta	10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione